

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Eleonora RIZZO
Andrea VILLA

Gabriella Allodi
Giovanni Angaroni
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Paola Caccamo
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Luca Ciurlo
Paolo Cricchio
Alice Finamore
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli
Michele Girardi
Laura Giuliano
Carmela Girillo
Monica Guidotti
Francesco Isotta
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Cristiano Merli
Barbara Migliau
Angela Muscau
Emanuela Parini
Filippo Pedulla
Tony Prata
Roberta Roveta
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 8/20
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Genova, 21 dicembre 2012

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 16/2012

**Oggetto: Deducibilità dall'IRPEF/IRES dell'IRAP relativa alle
spese per il personale dipendente e assimilato - Istanza di
rimborso per gli anni pregressi**

Premessa

Con il provvedimento 17.12.2012 n. 140973, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 (anni 2011 e precedenti, per i soggetti "solari") per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, riconosciuta (a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012) dall'art. 2 commi da 1 a 1-ter del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 27.12.2011 n. 214.

La facoltà di rimborso è stata prevista dall'art. 4 co. 12 del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, che ha introdotto il co. 1-quater all'interno del citato art. 2 del DL 201/2011.

Requisiti per l'ottenimento del rimborso

L'istanza può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d'imposta per i quali, a un tempo:

- al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della L. 214/2011) non fosse ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso;
- siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato.

Con specifico riferimento al primo punto, si ricorda che, per i versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo.

In altri termini, per i soggetti solari, il periodo d'imposta a partire dal quale è possibile rideterminare la base imponibile e presentare l'istanza per ottenere il rimborso dell'imposta versata (in acconto e a saldo) in eccedenza, è il 2007 (in relazione al quale l'imposta a saldo è stata versata ordinariamente nel giugno 2008).

Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello reperibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario;
- tramite i soggetti incaricati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).

A tal fine, è possibile utilizzare il software denominato "RimborsoIrapSpesePersonale", che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 3.1.2013.

Termini di presentazione dell'istanza

In relazione ai termini di presentazione, occorre distinguere tra:

- i contribuenti che, alla data del 2.3.2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012), non hanno ancora presentato istanza di rimborso;
- i contribuenti che, alla data del 2.3.2012, hanno già presentato istanza di rimborso cartacea.

1. Istanza non ancora presentata al 2.3.2012

La trasmissione telematica delle istanze è effettuata per ciascuna area geografica, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (di regola, UNICO 2012), a partire dalle date evidenziate nella tabella di seguito riportata.

Apertura del canale telematico		Area geografica
Data	Ora	
Venerdì 18 gennaio 2013	12:00	Marche
Lunedì 21 gennaio 2013	12:00	Molise
		Basilicata
		Abruzzo
		Calabria
Mercoledì 23 gennaio 2013	12:00	Valle d'Aosta
		Friuli Venezia Giulia
		Provincia di Bolzano
		Provincia di Trento
Venerdì 1° febbraio 2013	12:00	Sardegna
		Umbria
Lunedì 4 febbraio 2013	12:00	Toscana (persone fisiche)
Martedì 5 febbraio 2013	12:00	Toscana (altri soggetti)
Mercoledì 6 febbraio 2013	12:00	Liguria
Giovedì 7 febbraio 2013	12:00	Puglia
Venerdì 8 febbraio 2013	12:00	Piemonte (persone fisiche)
Lunedì 18 febbraio 2013	12:00	Piemonte (altri soggetti)
Martedì 19 febbraio 2013	12:00	Sicilia
Mercoledì 20 febbraio 2013	12:00	Emilia Romagna (persone fisiche) eccetto Provincia di Bologna
Giovedì 21 febbraio 2013	12:00	Emilia Romagna (altri soggetti) eccetto Provincia di Bologna
Venerdì 22 febbraio 2013	12:00	Provincia di Bologna
Lunedì 25 febbraio 2013	12:00	Veneto (persone fisiche)
Martedì 26 febbraio 2013	12:00	Veneto (altri soggetti) eccetto Province di Verona, Vicenza e Treviso
Mercoledì 27 febbraio 2013	12:00	Altri soggetti delle Province di Verona, Vicenza e Treviso
Lunedì 4 marzo 2013	12:00	Lazio (esclusa Provincia di Roma)
Martedì 5 marzo 2013	12:00	Provincia di Roma (persone fisiche)
Mercoledì 6 marzo 2013	12:00	Provincia di Roma (altri soggetti)
Giovedì 7 marzo 2013	12:00	Campania (persone fisiche)
Venerdì 8 marzo 2013	12:00	Campania (altri soggetti)
Lunedì 11 marzo 2013	12:00	Province di Varese, Como, Monza e della Brianza
Martedì 12 marzo 2013	12:00	Comune di Milano
Mercoledì 13 marzo 2013	12:00	Province di Lodi, Pavia e Milano (eccetto Comune di Milano)
Giovedì 14 marzo 2013	12:00	Province di Bergamo, Sondrio e Lecco
Venerdì 15 marzo 2013	12:00	Province di Brescia, Cremona e Mantova

Il modello deve essere inviato entro:

- 60 giorni dalle suddette date, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28.12.2011, ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 60° giorno successivo alle suddette date;
- 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica (secondo il predetto calendario).

2. Istanza già presentata al 2.3.2012

Al fine di rendere più spedite le procedure di gestione e consentirne l'esame in via prioritaria, le istanze cartacee già presentate al 2.3.2012 devono essere ritrasmesse in via telematica (utilizzando il modello in esame) entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica (secondo il calendario riportato nella precedente tabella).

Ordine di priorità delle istanze

Le istanze di rimborso si considerano presentate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra:

- l'attivazione della procedura telematica, secondo il programma definito nella tabella sopra riportata;
- l'invio della stessa istanza.

In tal modo, la diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna area geografica non incide nella determinazione dell'ordine di trasmissione.

Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dalla tabella sopra riportata, alle istanze contenute nel relativo flusso viene assegnata, per l'area geografica di riferimento, l'ultima posizione del suddetto ordine di priorità.

Modalità di erogazione dei rimborsi

Per le istanze pervenute nei termini, l'Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti (quindi, l'erogazione dei rimborsi sarà avviata a partire da quelli relativi al periodo d'imposta 2007, per poi passare ai successivi). Nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

Pertanto, ipotizzando che le risorse ad oggi stanziare siano sufficienti per garantire i rimborsi relativi ai periodi d'imposta 2007 e 2008, detti rimborsi saranno erogati integralmente (ovviamente, a condizione che la relativa domanda sia stata validamente presentata). A tal fine, l'ordine di priorità attribuito alle istanze (determinato secondo quanto precisato precedentemente) rileva al solo fine di stabilire i contribuenti che saranno liquidati per primi. Resta peraltro fermo che il rimborso sarà riconosciuto:

- integralmente;
- a tutti i contribuenti;

- prima di procedere alla liquidazione dei rimborsi relativi alle annualità successive.

Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata (con le modalità testé precisate), quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati.

Resta ferma l'integrazione dei pagamenti, a saldo delle somme richieste, nel corso degli esercizi successivi.

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario